

## E) POLLAME

41. - **Della contrattazione.** - Il pollame viene contrattato vivo o macellato. Il pollame macellato viene contrattato in tre tipi: quello tradizionale, e cioè spennato, senza collo, testa e senza viscere; quello «a busto» e cioè spennato senza collo, senza viscere, senza zampe, senza frattaglie; sezionato, e cioè suddiviso in tagli (petti, cosce, ali ecc.).

Le frattaglie (fegati, cuori e magoni, detti anche ventrigli o durelli) vengono vendute in confezioni separate.

42. - **Luogo della consegna** - Per la merce acquistata da commercianti all'ingrosso, luogo della consegna si intende quello di produzione se si tratta di pollame vivo, o quello di macellazione se si tratta di pollame morto. Per la merce acquistata da commercianti al dettaglio, luogo di consegna si intende sempre il negozio dell'acquirente.

43. - **Diritto di rifiuto della merce.** - I polli che non si presentano nelle condizioni concordate vengono rifiutate al ricevimento.

44. - **Pagamento.** - Il pagamento s'intende a pronti contanti e cioè alla consegna della merce.

45. - **Termini per la denuncia delle malattie infettivo - contagiose.** - *Il compratore deve a pena di decadenza denunciare le malattie infettivo contagiose scoperte negli animali acquistati, entro i seguenti termini decorrenti dalla consegna:*

▪ <i>diftero vaiolo</i>	<i>giorni 5</i>
▪ <i>coccidiosi</i>	<i>giorni 4</i>
▪ <i>encefalomielite</i>	<i>giorni 12</i>
▪ <i>malattia respiratoria cronica complicata</i>	<i>giorni 5</i>

## LATTE DI VACCA

46. - **Durata del contratto.** - I contratti fra produttori e industriali del latte si stipulano ad anno.

47. - **Oggetto del contratto.** - Costituisce oggetto del contratto il latte che sarà per produrre tutta la bergamina o stalla del produttore nel periodo decorrente dalla prima mungitura del primo gennaio all'ultima del 31 dicembre. S'intende naturalmente escluso quel quantitativo di latte che il produttore consuma per la propria famiglia ed anche quello che è tenuto a somministrare al bergamino o, sia pure a pagamento ai propri dipendenti per uso familiare, come è stabilito nel Contratto Collettivo di Lavoro per Salarati e Braccianti Agricoli della Provincia di Cremona ed ancora quello indispensabile per l'allevamento dei vitelli.

Nel contratto il produttore dichiara il numero delle vacche lattifere, ma tale numero può variare durante l'anno.

48. - **Mungitura.** - La mungitura si compie due volte al giorno e sempre con un distacco di non meno di 11 e di non più di 13 ore fra l'una e l'altra a cura e spesa del produttore.

Questi deve curare che la stalla e i recipienti siano conservati secondo le moderne regole d'igiene e che il mangime e il foraggio siano idonei alla produzione casearia. Il compratore ha diritto di fare liberamente le visite e le prove di stalla.

Il produttore ha l'obbligo di non unire al latte il colostro (latte secreto) dalle mammelle delle vacche nei primi giorni del parto e non adatto alla lavorazione industriale.

49. - **Unità di misurazione.** - Il contratto è a quintale o ad ettolitro. Il peso di un ettolitro è ritenuto corrispondente a Kg. 103.

50. - **Campionamento e analisi.** - Il compratore del latte ha in ogni tempo il diritto di prelevare, nel luogo di consegna e nei modi stabiliti dalla legge dei campioni di latte consegnato per sottoporli ad analisi ed assicurarsi che esso non sia alterato.

51. - **Requisiti del latte industriale.** - Si intende per latte industriale il latte intero e sano che ricavasi dalla mungitura completa ed ininterrotta delle vacche.

52. - **Consegna, trasporto e pesatura del latte.** - L'industriale deve provvedere a sue spese al ritiro e al trasporto del latte dalla stalla allo stabilimento. Il produttore deve invece provvedere con suo personale ad approntare il latte in appositi recipienti alla porta della stalla e ad aiutare il conducente nel caricare la merce. La pesatura viene eseguita dal produttore alla presenza dell'incaricato dell'industriale.

Quando tuttavia il contratto stabilisce che il trasporto del latte è fatto dal produttore resta a suo carico ogni spesa, e la consegna vien fatta allo stabilimento dell'industriale che effettua la pesatura alla presenza dell'incaricato del produttore.

Qualora il contratto sia fatto per ettolitri, la misurazione avviene come per la pesatura.

53. - **Tolleranza.** - L'acquirente ha l'obbligo di ritirare e di pagare come sano anche il latte proveniente da vacche trattate con antibiotici, sieri o vaccini, purché il conferente del latte lo dichiari espressamente e lo consegni in bidoni separati e contrassegnati.

54. - **Rinnovo del contratto.** - Il contratto cessa con lo spirare dei termine in esso stabilito e non s'intende tacitamente rinnovato.

55. - **Mediazione.** - *La mediazione viene corrisposta appena concluso il contratto. Essa è computata in base al numero delle vacche secondo quanto è espresso nelle Tariffe usuali delle mediazioni in Provincia di Cremona.*

## UOVA DA CONSUMO

56. - **Della contrattazione.** - Le uova vengono contrattate all'«ingrosso», al «mezzo ingrosso» e al «dettaglio».

All'ingrosso s'intendono i quantitativi venduti a vagone o a carichi completi di autocarri; al mezzo ingrosso s'intendono i quantitativi venduti a casse; al dettaglio s'intendono i quantitativi venduti in confezioni diverse dalle precedenti.

57. - **Qualità.** - Le uova si distinguono per qualità a seconda della freschezza del peso.

Sul piano commerciale le uova hanno un prezzo diverso a seconda se hanno il guscio bianco o colorato.

Per uova di scarto o semplicemente per scarto, si intendono le uova sporche, piccole, vecchie o incrinare.

58. - **Luogo della consegna.** - *Luogo della consegna per la contrattazione «al mezzo ingrosso» si intende quello del luogo di selezione e confezionamento. Nelle contrattazioni al dettaglio luogo della consegna è il domicilio dell'acquirente.*

In ogni caso le uova si intendono imballate e l'imballaggio è compreso nel prezzo.

59. - **Diritto di rifiuto della merce.** - L'acquirente ha diritto di rifiutare la merce che sia di qualità diversa da quella pattuita; in questo caso il reclamo deve essere fatto entro 3 giorni dal ricevimento non computati nel termine i giorni festivi.

60. - **Pagamento.** - Il pagamento s'intende per contanti.

61. - **Vendita al pezzo.** - Ai sensi della legge 5.8.1981 n. 441 e dei D.M. 21.12.1984, le uova sono vendute a pezzo.